



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

Via PEC

data del protocollo

- Alla Direzione Generale
Azienda Sanitaria Provinciale n. 6
PALERMO
- Ai Sigg. Sindaci e Commissari
- Ai Sigg. Segretari Comunali
- Ai Sigg. Ufficiali Elettorali
LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni europee del 26 maggio 2019. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Con riferimento alle elezioni in oggetto indicate, si comunica che il Ministero dell'Interno con circolare n.16/2019 del 26 marzo 2019, ha richiamato le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46).

Pertanto, per le consultazioni di cui sopra, le predette disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

L'elettore interessato deve far pervenire al comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 16 aprile e lunedì 6 maggio 2019**. Tale ultimo termine (6 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria Locale.



Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo
Area II[^] bis – Consultazioni Elettorali

Si invita, pertanto, la Direzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957, e all'41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Si prega di fornire un cortese cenno di assicurazione.

Il Dirigente dell'Area
Vice Prefetto
(Franchina)

fncm